



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 21
in data 08/04/2016**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, questo giorno di OTTO del mese di APRILE alle ore 19:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	A	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	A	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	A
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Tassinari Simone quale Vice Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Cavallari Ornella , quale Segretario Reggente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) SANDRI OLINDO
2) BONAZZI SILVIA 3) MARVELLI FILIPPO.

TASSINARI SIMONE – In questo caso invece andiamo a parlare delle aliquote indicate per quello che riguarda l'IMU. Faccio un discorso generale in realtà per tutto quello che riguarda la tassazione che quest'anno interviene negli enti locali, quindi nei comuni. La notizia positiva è quella che sicuramente già conoscete, e cioè dell'abolizione di una cospicua parte di queste aliquote; in particolare sapete che il governo centrale ha scelto di eliminare completamente la TASI sulla prima casa e di eliminare anche alcune delle aliquote IMU che gravavano in particolare sui cosiddetti imbullonati e i terreni agricoli. Su tutto il resto quindi relativo alla tassazione, il governo centrale ha obbligato i comuni a non aumentare queste aliquote, quindi la notizia assolutamente positiva è che per quello che riguarda il cittadino, il cittadino si troverà sicuramente, soprattutto quello che è proprietario di una prima casa o quello che ha terreni agricoli o imprese che hanno materiale che rientra nella categoria degli imbullonati, si troverà sicuramente una riduzione delle imposte.

L'importante per quello che riguarda il comune di Sant'Agostino, ma tutti gli enti locali, è sicuramente relativo al fatto che il governo si è impegnato a ripianare, tramite il fondo perequativo, questa cifra che verrà ovviamente a mancare al nostro ente, come a tutti gli enti che hanno questo tipo di opportunità. Do le cifre in modo che possa essere chiara di quale sia l'entità di intervento che andrà ad intervenire sul nostro Comune. Noi l'anno scorso abbiamo incassato TASI prima casa 562.000 euro; per l'IMU agricola abbiamo incassato 80.000 euro; gli imbullonati invece è una categoria che andava direttamente al governo centrale e quindi non va a modificare il flusso in entrata per i Comuni. C'è un'altra notizia che ritengo assolutamente positiva, cioè che il governo ha già stabilito la cifra che deve essere ridata ai comuni. Voi sapete che normalmente l'operazione che veniva fatta era: consento ai cittadini di non pagare le tasse, soprattutto e quasi sempre quelle che, guarda caso, si tenevano i comuni, e poi faceva sconti importanti anche ai comuni, quindi i comuni si trovavano effettivamente con dei problemi perché poi questa scelta politica andava direttamente ad incidere invece sul bilancio comunale. Ecco, la notizia sicuramente positiva è che la cifra che verrà invece in questo caso riconosciuta dal governo, che è già stata annunciata e quindi la ragioneria può già verificarla sul sito nel ministero, è che la cifra è molto vicina a quella realmente che viene a mancare all'ente. Questa ha una doppia positività: la prima è sicuramente il fatto che riconoscere per intero o quasi la somma che ci viene a mancare ci mette nelle condizioni ovviamente di non dover correre dietro e quindi a non operare dei recuperi o dei tagli; dall'altra parte, uno dei concetti che mi sento di dire che diventa sempre più importante e sempre più punto di riferimento per tutta la finanza pubblica, è la capacità programmatica. Credo che ognuno di noi sappia quanto è importante avere la possibilità di programmare; chi ha fatto l'amministratore pubblico, ancora di più la programmazione è sicuramente uno dei metodi con i quali si riesce meglio a gestire la cosa pubblica, che sappiamo essere piena di vincoli, essere anche piena di rischi se non si fa un'attenta programmazione, visto che era un concetto evidentemente complicato, e la cronaca quotidiana ci riporta sempre a situazioni dove la pubblica amministrazione non ha saputo programmare, iniziare a mettere dei paletti alla pubblica amministrazione, in questo caso parlo del DUP, che è il documento di programmazione che è diventato la bibbia e quindi il documento probabilmente più importante della gestione della pubblica amministrazione, ma non solo piantare i paletti ma prendersi l'impegno, e parlo del governo centrale, del ministero, di mettere nelle condizioni gli enti locali di poter rispettare le leggi, altro grande limite da sempre della pubblica amministrazione, chiedere ai livelli più bassi di adeguarsi a delle norme e non mettere nelle condizioni i livelli più bassi di rispettarle, ecco questo mi sembra invece un bell'esempio in cui è possibile dire che, a fronte di una richiesta che viene fatta all'ente locale, fa seguito un impegno, cioè quello di aver comunicato in anticipo quello che è il fondo di perequazione che andrà ai comuni, che ci mette nelle condizioni davvero di non avere scusanti. Non avere scusanti mette in difficoltà quelli che sono i Comuni storicamente che su queste difficoltà ci marcano e riescono poi ad ottenere – la cronaca ne è piena – dei benefici successivi, nel momento in cui sono in difficoltà economica; sappiamo i miliardi che ogni anno purtroppo alcune città devono essere foraggiate per

poter completare i bilanci, iniziare a piantare paletti di questo genere sicuramente mette nelle condizioni, chi vuole fare il furbo, di avere meno spazi per intervenire.

In questo caso la notizia è che le aliquote sono invariate. La notizia positiva ulteriore è che non sono invariate solo quelle che ci ha obbligato a non variare il governo ma anche quelle relative ai servizi individuali che abbiamo scelto di tenere ferme, e quindi non c'è aumento di aliquote destinate al cittadino e di questi tempi è sicuramente un'ottima notizia. Grazie.

AGAROSSO STEFANIA – Per chiarezza, anche nei confronti del pubblico, tutte queste delibere sino ad arrivare al bilancio di previsione sono propedeutiche al bilancio di previsione, per cui il gruppo Valore e Rispetto vota contrario a questa delibera in quanto è propedeutica a questo bilancio di previsione. Grazie.

BARUFFALDI LORENZO – Io rammento sempre un'assenza fondamentale, che parlate sempre di tassare e tassare, ma il Comune non fa controlli e soprattutto gli amministratori non danno neanche l'esempio. Non voglio addentrarmi in questioni personali perché dopo, sicuramente, il presidente mi toglierebbe la parola, comunque la cosa grave è che voi tassate i cittadini anche non con lo stesso metodo perché, ad esempio, applicate degli sconti con la zona franca però ci sono delle attività al di fuori di questa zona franca ma che sono sempre all'interno del cratere. Quindi questa è una cosa a cui fate orecchi da mercante. E poi soprattutto, parliamo al plurale, ci sono amministratori che hanno dei parenti che non pagano le tasse, e qui i controlli mancano. Mi fermo qua, grazie.

TASSINARI SIMONE – Visto che non è una dichiarazione di voto mi sento di intervenire: non è vero che i controlli mancano, anzi l'ufficio ragioneria da quest'anno ha iniziato invece, con la collaborazione importante con uno studio specializzato, la verifica delle annualità passate, stiamo lavorando nel 2011 e gli anni precedenti. E' un'operazione, il cosiddetto recupero di evasione o controllo, perché non sempre si tratta di evasione, a volte si tratta anche di errori, o controllo di quello che è l'ingresso tributario e quindi quelli che sono, tante volte, anche rinfacciati a chi amministra. Cioè il fatto di porre più attenzione al pagamento delle tasse e questa operazione, voglio dire, è un'operazione che sta dando molte complicazioni nella gestione politica e amministrativa all'ente, perché è innegabile che un'operazione che va a controllare i pagamenti delle tasse degli anni precedenti crea anche scontento tra i cittadini che si vedono arrivare a casa una richiesta di chiarimenti e la richiesta di pagamento; ma nello stesso tempo crediamo politicamente essere un passaggio doveroso, gli uffici sono da sempre disponibili ad analizzare ogni singolo caso che si presenta, ma analizzarlo nella maniera giusta e indipendente, in modo da valutare se è rientrabile in un errore o piuttosto in una mancanza, e a quel punto riuscire a recuperare quella parte di tributi dovuti e non incassati. Poi il risultato che verranno sul bilancio consuntivo e che verranno nei prossimi bilanci dimostreranno dei dati che ho già avuto modo di vedere in maniera informale, dei dati che dimostrano che noi siamo un comune sano, fatto di persone serie, ma che questa attività genera quella che io chiamo giustizia, che è il recupero dell'evasione fiscale.

BARUFFALDI LORENZO – Non occorre scaricare sempre tutto addosso agli uffici comunali. Ricordiamo a tutti i presenti che noi siamo pubblici ufficiali, quindi spetta a noi in primis a dare l'esempio. Per cui se un consigliere, tra l'altro con la carica di assessore, che percepisce denaro pubblico non segue gli affari di famiglia, non possiamo dire che ci dev'essere il rag. Pasquini a fare i controlli; dev'essere lui a dire: sono un amministratore, sono diventato amministratore nel '99, mi metto in regola perché voglio dare l'esempio. Grazie.

TASSINARI SIMONE – Non mi pare che il controllo dei pagamenti tributari dei genitori rientri tra i compiti di un assessore, però evidentemente il Consigliere Baruffaldi ha un'ipotesi diversa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione Consigliare n. 24 del 31/07/2014 e modificato con Delibera di C.C. n. 52 del 30/09/2014, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- il DL. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 13 Legge 147/2013 per cui a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 13 .D.L. 201/2011 comma 9-bis stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 13 c. 4 del D.L. 78 del 19/06/2015 ha prorogato al 31/12/2016 l'esenzione dall'IMU degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili;

CONSIDERATO che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016 come segue:

- comma 13 - *“A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- comma 10 - *modifica con decorrenza 1/1/2016 la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.*

Il MEF ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Per "immobile", come specificato dalla Risoluzione N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Il contratto di comodato deve essere registrato sia se stipulato in forma scritta che orale. Ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto indicata nel modello 69 che andrà allegato alla dichiarazione IMU da presentare entro il 30/06/2017.

- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- comma 23 - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 518 del 06/09/2012 di approvazione per l'anno 2012 delle aliquote per l'applicazione dell'IMU,
- la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2013 di determinazione delle aliquote IMU 2013;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014 di approvazione per l'anno 2014 delle aliquote IMU e n. 24 del 31/07/2017 e s.m.i. avente ad oggetto approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2015 di approvazione per l'anno 2015 delle aliquote IMU;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016 (pubblicato in G.U. del 07/03/2016 n. 55) che differisce al 30 Aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 17/03/2016 immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di Bilancio di previsione 2016 ed i relativi allegati;

VALUTATO che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere l'erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2016, considerate le stime operate sulla base delle banche dati disponibili si ritiene di adottare le seguenti aliquote:

- **aliquota pari allo 0,4 per cento, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L 201/2011, per l'abitazione principale classificate in categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;**

- **aliquota pari allo 0,6 per cento** per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, comprese le pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Dicembre 2016 (termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2016) richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:
 - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
 - nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.

Tale modulistica va presentata solo dai contribuenti che usufruiscono dell'aliquota del 6 per mille e che non rientrano nell'agevolazione statale prevista dal comma 10 art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015.

I contribuenti che rientrano, invece, nell'agevolazione prevista dal comma 10 art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015, pur applicando sia l'aliquota del 6 per mille che la riduzione della base imponibile al 50%, dovranno presentare dichiarazione IMU entro il 30/06/2017 allegando copia del modello 69 utilizzato per la registrazione del contratto di comodato. Ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto indicata nel modello 69.

- **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento** rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o assimilati per legge/regolamento del soggetto passivo;
- **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);
- **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ,così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conservato agli atti di codesto comune;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con votazione palese resa per alzata di mano, avente il seguente esito: n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Agarossi, Sandri, Baruffaldi)

D E L I B E R A

Per le considerazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti variazioni alle aliquote per l' imposta municipale propria:
 - **aliquota pari allo 0,4 per cento**, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L 201/2011, per l'abitazione principale classificate in categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **aliquota pari allo 0,6 per cento per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,comprese le pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati**

dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Dicembre 2016 (termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2016) richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:

- nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
- nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.

Tale modulistica va presentata solo dai contribuenti che usufruiscono dell'aliquota del 6 per mille e che non rientrano nell'agevolazione statale prevista dal comma 10 art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015.

I contribuenti che rientrano, invece, nell'agevolazione prevista dal comma 10 art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015, pur applicando sia l'aliquota del 6 per mille che la riduzione della base imponibile al 50%, dovranno presentare dichiarazione IMU entro il 30/06/2017 allegando copia del modello 69 utilizzato per la registrazione del contratto. Ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto indicata nel modello 69.

- **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento** rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o assimilati per legge/regolamento del soggetto passivo;
 - **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);
 - **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.
2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 3. di dare atto che la presente deliberazione, avente natura regolamentare, entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;
 4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, considerato che a seguito di comunicazione prot.4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la trasmissione avviene in via telematica mediante inserimento dei testi sul Portale del federalismo fiscale.

Con separata votazione avente il seguente esito: n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Agarossi, Sandri, Baruffaldi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto i tempi necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, considerata la materiale redazione del verbale, la sottoscrizione, la pubblicazione e la decorrenza dei 10 giorni previsti dal 3^ comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

In particolare, il presente atto è propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione che sancisce la fine del periodo di "gestione provvisoria", deliberato con delibera di Giunta n.130 del 30/12/2015, consentendo la piena operatività amministrativa dell'ente.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 21 DEL 08/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 31/03/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, li 31/03/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tassinari Simone

IL SEGRETARIO
F.to Cavallari Ornella

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 05/05/2016 all'albo pretorio.

Addì 05/05/2016

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 05/05/2016 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.